

Deliberazione 22 novembre 2010 – VIS 148/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di A.I.Met. – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 227/07 ha evidenziato che la società A.I.Met. – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l (di seguito: Aimet) ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 3 (tre) località (San Giustino – ID 5068; Montone – ID 5085; Umbertine – ID 5086).

2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Aimet, un procedimento per:
 - irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la nota di Aimet in data 22 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1734).
6. Con nota in data 21 settembre 2009 (prot. Autorità n. 53959) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
7. Successivamente, Aimet ha trasmesso ulteriore documentazione con nota in data 23 novembre 2009 (prot. Autorità n. 69388).

Valutazione giuridica

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.

12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
 - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
15. Aimet avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra indicate.
16. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha omissis di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
17. Aimet afferma quanto segue:
 - (a) pur avendo omissis di esporre il coefficiente M in bolletta, lo avrebbe sempre applicato ai fini del calcolo dei corrispettivi;
 - (b) la violazione non avrebbe determinato pertanto alcun danno per i clienti finali;
 - (c) l'eventuale decisione dell'Autorità di irrogare comunque la sanzione prospettata, anche se quantificata nella misura minima (pari di 25.822,84 euro), metterebbe la società in seria difficoltà, attese le sue modeste dimensioni (forniva, nell'anno 2006-2007, circa 9.700 clienti finali, per un quantitativo di gas venduto pari a circa 17 milioni di mc).
18. Gli argomenti di Aimet non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
19. Innanzi tutto, il fatto che la società applichi il coefficiente M per valori conformi a quelli dell'Autorità, è irrilevante perché il presente procedimento non ha ad oggetto l'applicazione del coefficiente, bensì l'esposizione in bolletta dello stesso.
20. In secondo luogo, per quanto riguarda l'assenza di danno ai clienti finali, la violazione contestata è un illecito di mera condotta in quanto la legge n. 481/95 individua quale presupposto della sanzione la mera violazione di un provvedimento dell'Autorità, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivino.

21. In terzo luogo, quanto agli effetti pregiudizievoli della sanzione nei confronti della società è la legge che fissa il minimo ed il massimo edittale, il che non consente all'Autorità di irrogare una sanzione inferiore al minimo.
22. Da ultimo, Aimet dichiara di aver provveduto, con le fatture emesse nel febbraio 2008, a esporre in bolletta il coefficiente M. Tale circostanza trova conferma dall'esame della documentazione prodotta con nota del 23 novembre 2009.
23. Viene pertanto meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione n. 301/07.

Quantificazione della sanzione

24. L'art. 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
25. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
26. Sotto il profilo della gravità della violazione, Aimet, non indicando nelle bollette il coefficiente M, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli finalizzate a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione.
27. La violazione si è protratta per circa due anni, e risulta estesa a tre località.
28. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono stati accertati rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio.
29. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
31. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 7,28 milioni di euro.
32. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la società afferma di essere un esercente di piccole dimensioni, con 9.985 utenze attive (alla data del 30 settembre 2009). Pertanto, Aimet, con la nota del 23 novembre 2009 chiede che:
 - l'eventuale sanzione sia quantificata pari alla nuova misura minima introdotta dall'art. 28, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
 - ne sia consentito il pagamento rateale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81.
33. In realtà, l'art. 28 della legge n. 99/09 si applica soltanto agli illeciti amministrativi posti in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, e non risulta pertanto invocabile nel caso di specie.

34. Quanto al pagamento rateale della sanzione, l'art. 26 della legge n. 689/81 ne identifica il presupposto nella circostanza che l'interessato si trovi in condizioni economiche disagiate. Questa circostanza è palesemente insussistente nel caso di specie, visto il fatturato rilevante della società (paragrafo 31).

DELIBERA

1. è accertata la violazione da parte di Aimet – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l. delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
2. è irrogata a Aimet – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 25.822,84;
3. non si ravvisano i presupposti per riconoscere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81;
4. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
5. si ordina a Aimet – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. decorso il termine di cui al precedente punto 5, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
7. si ordina a Aimet – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. il presente provvedimento sarà notificato a Aimet – Azienda Intercomunale Metano Servizi e Vendita S.r.l., Piazza Matteotti 1, 06019 Umbertide (PG), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis